



TRIBUNALE DI MILANO - Sezione PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella procedura cautelare iscritta al N. 23972 dell'anno 2018 R.G.

promossa da:

ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (c.f. 97086880156 ), con il patrocinio degli avv. NERI LIVIO e GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO;

**RICORRENTE;**

APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS (c.f. 97384770158 ), con il patrocinio degli avv. NERI LIVIO e GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO;

**RICORRENTE;**

NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI (c.f. 97058050150 ), con il patrocinio degli avv. NERI LIVIO e GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO;

**RICORRENTE;**

Contro

COMUNE DI INZAGO (C.F. 83503270155 ), con il patrocinio dell'avv. MONGUZZI STEFANO e DE VECCHI GIANALBERICO (DVCGLB53M05F205K) VIA BRIOSCHI, 33 20136 MILANO;

**RESISTENTE;**

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (C.F. 03353020153 ), con il patrocinio dell'avv. MONGUZZI STEFANO e DE VECCHI GIANALBERICO (DVCGLB53M05F205K) VIA BRIOSCHI, 33 20136 MILANO;

**RESISTENTE;**

Il G. Des., a scioglimento della riserva,

**OSSERVA:**

**Svolgimento del processo**

Con ricorso ex art. 28 D.Lvo 150/11 e 44 D.Lvo 286/1998 depositato il 14/3/18, l'APN –Avvocati Per Niente Onlus- l'ASGI – Associazione degli Studi Giuridici



sull'Immigrazione - e il NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale il Comune di Inzago, il Comune di Cologno Monzese ed il Comune di Gallarate per sentire:

- accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e/o molesto del comportamento tenuto dalle amministrazioni convenute, con conseguente inibitoria;
- condannare i Comuni convenuti a risarcire il danno non patrimoniale derivante dalla condotta discriminatoria;
- ordinare ai convenuti di dare adeguata pubblicità all'emanando provvedimento, sul sito comunale e di pubblicare il dispositivo del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale.

I ricorrenti allegavano che nel mese di agosto e settembre i sindaci dei Comuni convenuti avevano emesso ordinanze contingibili ed urgenti tutte dello stesso contenuto, nelle quali veniva ordinato ai proprietari o conduttori o gestori di immobili siti nel comune, che intendessero stipulare in qualsiasi forma accordi, contratti o convenzioni con la Prefettura, di comunicare preventivamente all'Ente Territoriale, *“la sottoscrizione di contratti di locazione, ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsiasi diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le possibili finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo; di comunicare la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo nonché esito della stessa entro cinque giorni dall'uscita delle graduatorie; di comunicare nei quindici giorni precedenti la sottoscrizione di accordi, contratti, convenzioni con gli Organi e le Amministrazioni pubbliche deputate alla gestione dell'emergenza profughi; di comunicare attraverso una relazione quindicinale l'organizzazione interna della struttura, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiano, della provenienza degli stessi nonché ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi; di produrre all'autorità comunale entro cinque giorni dalla sottoscrizione il contratto stipulato con la Prefettura o con altro organo dello Stato a ciò deputato (...) con allegazione di copia della conformità degli impianti di cui all'immobile come rilasciati dal professionista incaricato”*.

In caso di violazione era prevista una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00.

Considerato che siffatte informazioni sono già richieste nei bandi prefettizi e che i provvedimenti apparivano viziati sotto molti profili di illegittimità, ritenendone la natura discriminatoria, le associazioni ricorrenti iniziavano il presente giudizio.

Si costituiva il Comune di Gallarate sottolineando come l'ordinanza fosse stata presa per rispondere ad una situazione di effettiva emergenza, a causa del sovraffollamento di uno dei centri deputato all'accoglienza dei richiedenti asili ed alle condizioni igienico-sanitarie precarie verificate nello stesso e in un'altra struttura analoga. In via preliminare l'Ente convenuto eccepiva peraltro la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a valutare profili di illegittimità dell'atto amministrativo, non impugnato avanti al Tar competente dagli interessati e poneva in dubbio la legittimazione delle



Associazioni attoree. Nel merito, veniva tra l'altro osservato come le finalità delle ordinanze sindacali fosse quella di garantire un flusso di informazioni, non risultando adeguatamente tempestive quelle ottenibili dalla Prefettura in forza del principio di "leale collaborazione" tra pubbliche Amministrazioni. Il convenuto contestava altresì la dedotta violazione della *privacy*, nonché –soprattutto- la sussistenza della discriminazione.

Si costituivano anche il Comune di Cologno Monzese e di Inzago eccependo la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, essendo state le ordinanze già revocate, prima dell'instaurazione del procedimento, nonché la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno.

Il G.I. all'udienza del 9/5/18 separava il giudizio promosso nei confronti del Comune di Gallarate, per il quale poteva prospettarsi la necessità di attività istruttorie, da quella nei confronti degli altri due Comuni convenuti.

Veniva concesso un termine per lo scambio di memorie e la formulazione di istanza istruttorie, quindi, all'udienza del 30/10/18 le cause venivano assunte in decisione.

### **Motivi della decisione**

Come accennato, i Comuni di Inzago e Cologno Monzese eccepiscono preliminarmente la carenza di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti.

In via generale non viene revocata in dubbio (neppure da parte dei convenuti) la legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione all'esercizio dell'azione contro le discriminazioni. Invero, l'ultimo comma dell'art. 5 d.lgs. 215/03, stabilisce che "le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione" con ciò prevedendo una legittimazione straordinaria delle associazioni qualora il comportamento discriminatorio sia collettivo e non siano individuabili in via immediata e diretta le vittime della discriminazione.

Nel caso in esame, come risulta dall'elenco prodotto da parte ricorrente (doc. 7), l'ASGI APN e NAGA sono inserite nell'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. 215/2003 e, non essendo individuabili i richiedenti asilo indicati come fonte dei problemi per l'incolumità e la salute pubblica, deve ritenersi sussistente la loro legittimazione attiva.

Ancora, in merito alla legittimazione si osserva che – come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano (nella sentenza n. 110/2015) – un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina antidiscriminatoria porta a ritenere che le associazioni legittimate ad agire per discriminazioni fondate sul fattore di protezione etnia e razza lo siano anche per le discriminazioni per motivi di nazionalità.

I Comuni di Inzago e Cologno Monzese insistono invece sulla carenza di interesse ad agire, essendo state le ordinanze contestate revocate prima dell'introduzione del presente procedimento.

Per il vero, essendo la pendenza della lite da far risalire al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., va rilevato come le revoche (non ancora rese pubbliche) sono intervenute il giorno stesso e quello successivo al deposito del ricorso, sicchè al



momento dell'introduzione del processo sussisteva pienamente l'interesse a chiedere la rimozione dei provvedimenti ritenuti discriminatori.

Ora, in via generale, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, inteso in senso ampio, di un diritto che, senza il processo e privato dell'esercizio della giurisdizione, resterebbe sfornito di tutela, con conseguente danno per l'attore. Da ciò consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (v. fra le tante Cass, n. 5635/02, n. 3157/01, n. 565/00, n. 4444/95, n. 685/93, Cass. n. 24434/07, n. 2617/06, n. 17815/05).

In proposito, può considerarsi che le ricorrenti hanno proposto autonoma domanda di accertamento del carattere discriminatorio e che i comuni convenuti non hanno esplicitamente riconosciuto la natura illecita, sotto tale profilo, della condotta contestata, permane comunque un interesse all'accertamento.

Nel caso in esame, peraltro, deve farsi riferimento a particolari circostanze, sancite normativamente, che, anche in caso di cessazione della condotta discriminatoria impongono di ritenere sempre sussistente l'interesse ad ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuta discriminazione. Invero, va ricordato come la Dir. CE 200/43 statuisca all'art. 7 come l'accesso all'azione antidiscriminatoria debba essere garantito "anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione", sicchè, in sede di attuazione, il legislatore nazionale ha ribadito che "il ricorrente può agire anche quando la condotta o l'atto "non sia più sussistente" (art. 4,IV D.Lsg. 215/2003).

Nel merito, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.

Ora, in relazione alla nozione di discriminazione, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo *scopo* o *l'effetto* di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".



Alla stregua della normativa sopra citata è pertanto discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza.

Del pari, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo *scopo* o *l'effetto* di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea).

Ne consegue che anche la "molestia deve essere sussunta nel concetto generale di discriminazione.

La nozione normativa di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, *Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwas-senen Plus*, causa C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc.

Quanto alla prova della discriminazione o della molestia, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001 - che, per disposizione dell'art. 8 *sexies* del d.l. n. 59/2008 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un'agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica) prevedendo un'evidente "alleggerimento" (così, Cass. Sez. lav. 5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.

Se chi chiede tutela deve solo offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, la parte convenuta ha l'onere di dimostrare non soltanto il fatto posto a base dell'eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).

In proposito i Comuni convenuti nulla allegano sulle ragioni per cui sono state assunte le ordinanze sindacali 7/9/17 (docc. 1 att.).





Definito il quadro dei principi generali che regolano la materia, nel merito della vicenda che qui ci occupa, va esaminata il dedotto carattere discriminatorio delle ordinanze sindacale contingibili ed urgenti assunte dai Sindaci del Comune di Inzago e Cologno Monzese (doc. 1 conv.).

Ora, l'art. 50, IV TUEL statuisce che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*

A sua volta, l'art. 54, IV TUEL prevede che *“il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

Mentre lo stesso art. 54 al comma 4-bis dispone che *“i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*

Lo stesso strumento amministrativo prescelto trasmette il concetto che l'accoglienza di migranti richiedenti asilo (come tali pure regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato) metta in pericolo di per sé la sicurezza e la salute pubblica, in quanto favoriscono il diffondersi di incuria, degrado del territorio e di fenomeni criminosi particolarmente riprovevoli, fonte di pubblico allarme.

Il riferimento, poi, non è solo alle condizioni igieniche dei luoghi deputati all'accoglienza, ma proprio alle condizioni sanitarie dei potenziali ospiti, tanto è vero che si fa carico ai proprietari, conduttori o gestori delle strutture di comunicare una relazione quindicinale contenente la dichiarazione *“di quanti siano i soggetti che vi alloggiano, della provenienza degli stessi, nonché ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi”*.



Anche a prescindere dalla violazione dei principi del codice Privacy sul trattamento di dati sensibili, la condotta dei Sindaci, veicolando il sospetto che i migranti costituiscano una minaccia alla salute della comunità urbana, oltre che sua sicurezza, anche in relazione alla provenienza nazionale, ha oggettivamente l'effetto di violare la dignità dei richiedenti asilo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, per motivi, insiti nello "status" del migrante, di razza, di origine etnica e di nazionalità.

La scelta stessa del mezzo ex art. 50 TUEL, con riferimento anche all'art. 54 TUEL, oltre che del tutto inutile ai fini dichiarati (ed infatti rimasti sostanzialmente lettera morta), ha avuto l'unico effetto, indiretto, di violare la dignità ed offendere le persone destinate ad essere ospitate in ragione della loro provenienza etnica e nazionale, alimentando il clima di sospetto, intimidatorio, ostile ed umiliante nei confronti dei richiedenti asilo.

Accertata la natura di molestia discriminatoria della condotta dei Comuni convenuti occorre valutarne le conseguenze processuali.

I ricorrenti hanno rinunciato alla richiesta di inibitoria, avendo il provvedimento, qui ritenuto discriminatorio, cessato di produrre effetti per l'intervenuta revoca.

In merito ai rimedi, appare imprescindibile il richiamo al principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, derivato dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, sancito dai richiamati artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e poi ribadito all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E' dunque compito dei giudizi nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 4 TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli individui in forza delle norme del diritto dell'Unione.

La Corte Costituzionale ha individuato nell'art.24 della Costituzione non solo il diritto al "giusto processo", ma anche il diritto ad una tutela sostanziale effettiva, tratto dal coordinamento degli articoli 2, 3 e 24 Cost.

La Corte di Cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell'ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto «ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella... unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato» (Cfr. Cass. 11564/2015; Cass. 21255/2013).

La Corte di Giustizia – per quel che rileva in questa sede –fa costantemente riferimento al principio di effettività per individuare i rimedi più adeguati alla lesione (cfr. Corte di Giustizia C-582 e 629/10 del 2012).

Il principio di effettività, come osservato dalla più attenta dottrina, richiede, pertanto, ai giudici degli stati nazionali di perfezionare le tutele, così da individuare il rimedio idoneo a garantire una effettiva protezione dei diritti, in base all'art. 19 TUE (che sancisce un legame tra protezione effettiva e rimedio efficiente).

Alla luce dei criteri che precedono deve concludersi che i rimedi necessari per eliminare le conseguenze negative dell'accertata discriminazione devono essere



effettivi, proporzionati e dissuasivi (idonei, cioè, ad indurre l'individuo che ha commesso la discriminazione ad astenersi dal violare gli scopi e le norme che tutelano il diritto violato). A tal proposito appare imprescindibile il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ripetutamente chiarito come la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente (v. in tal senso, tra le altre, sentenze 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-383/92; sentenza *Feryn*, 10.7.2008; sentenza 23.4.2013 *Asociația Accept*), fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, *Lindqvist*, C-101/01).

Nel dare attuazione all'art. 15 della direttiva 2000/43/CE il legislatore italiano ha previsto (già all'art. 4 del d. lgs. 215/03 e, oggi, all'art. 28, d. lgs. 150/11) un'articolata serie di misure (conformi a quelle esemplificativamente indicate anche dal giudice di Lussemburgo - Corte di giustizia, *Feryn*, sentenza 10 luglio 2008, C-54-07-) che il giudice può adottare a fronte di un'accertata condotta discriminatoria.

In particolare, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001 dispone che *“con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”*.

Le espressioni discriminatorie e moleste adottate nei provvedimenti del Sindaco di Inzago e Cologno Monzese hanno avuto ampia diffusione sul territorio, e fanno parte di un nutrito gruppo di provvedimenti consimili, adottati da altri Sindaci, senza che sussistessero problematiche di fatto documentabili per la loro assunzione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza a norma dell'art. 4 co. VI D.Lvo 215/03, sulla *home page* dei siti comunale di Inzago e Cologno Monzese per un periodo di 90 giorni, nonché, per una volta, a caratteri doppi del normale, su “La Prealpina”, il tutto entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza, autorizzando sin da ora parte ricorrente a provvedervi autonomamente qualora detto termine non sia stato osservato dai resistenti, ponendo le relative spese a carico dei convenuti medesimi.

Accanto alla pubblicazione (che, in ipotesi quali quella di cui si controverte, ha una duplice efficacia, sanzionatoria e risarcitoria), va ricordato che le associazioni - legittimate ad agire in quanto portatrici degli interessi e dei diritti della collettività dei soggetti appartenenti alla comunità etnico-nazionale diffamata e discriminata,- hanno subito in proprio un danno non patrimoniale per aver visto frustrato l'oggetto della propria attività e le finalità perseguite.

Di conseguenza, devono condannarsi le parti resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle associazioni ricorrenti.





Nella quantificazione del danno, deve tenersi conto della natura parzialmente indiretta delle condotte discriminatorie e moleste, nonché –e soprattutto- delle richieste come riformulate, in termini riduttivi, in sede di memoria finale, per cui pare di dover condannare ciascuna parte resistente al pagamento della somma che viene equitativamente determinata in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle associazioni ricorrenti.

Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dei criteri di cui all'art. 4 commi 1,2,5 del citato DM, e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

visti gli artt. 43 e 44 D.L.vo 286/98, nonché 2 e 4 D.L.vo 215/03:

- 1) in accoglimento del ricorso presentato da NAGA Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti, ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, e da APN Avvocati per Niente Onlus- dichiara il carattere discriminatorio delle Ordinanze del Sindaco del Comune di Inzago e del Sindaco del Comune di Cologno Monzese, assunte in data 7/9/17, in quanto trasmettendo il concetto che l'accoglienza di migranti richiedenti asilo (come tali pure regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato) metta in pericolo di per sé la salute e l'incolumità pubblica, ha avuto l'unico effetto, indiretto, di violare la dignità ed offendere le persone destinate ad essere ospitate, in ragione della loro provenienza etnica e nazionale, alimentando il clima di sospetto, intimidatorio, ostile ed umiliante nei confronti dei richiedenti asilo;
- 2) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza a cura e spese dei convenuti, una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano "*La Prealpina*", nonché sull'*home page* del sito dei Comuni di Inzago e Cologno Monzese per 90 giorni, il tutto entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza, autorizzando sin da ora parte ricorrente a provvedervi autonomamente qualora detto termine non sia stato osservato dai resistenti, ponendo le relative spese a carico dei convenuti medesimi;
- 3) condanna il Comune di Inzago a rifondere il danno ad ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione, NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI, e APN Avvocati per Niente Onlus, quantificato nella somma di euro 1.000,00 per ciascuna associazione, in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- 4) condanna il Comune di Cologno Monzese a rifondere il danno ad ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione, NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI, e APN Avvocati per Niente Onlus, quantificato nella somma di euro 1.000,00 per ciascuna associazione, in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo



5) condanna i Comuni convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti che si liquidano in € 4.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, dichiaratisi antistatali, oltre al rimborso del C.U.

Milano 20/11/18

Il giudice  
Paola Gandolfi

